



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 155 DEL 28/03/2025

Numero di Servizio 29 / 2025

OGGETTO: S.P.57 TRATTO CHE SI DIPARTE DALL'INTERSEZIONE CON LA S.S. 284 (KM 0+00) AL KM 3+115, RICADENTE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAGALNA (CT) E PATERNÒ (CT).

TRASMISSIONE ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N.142 DEL 21/03/2025 E CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE A TEMPO INDETERMINATO A TUTTI I VEICOLI DI CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- 1 Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)
- 1 Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)
- 1 Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".
- 1 Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.
- 1 L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;
- 1 L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO *che:*

A seguito della richiesta di chiusura al transito ai mezzi pesanti della S.P.57 da parte del consigliere comunale del comune di Paternò introitata al protocollo generale il 27/02/2025 prot. n. 0011839. L'Ufficio Manutenzione Strade di questo Dipartimento Tecnico ha eseguito il sopralluogo ed ha constatato la necessità di chiudere al transito ai mezzi di massa superiore a 3,5T parte della S.P.57 richiedendo per le vie brevi a questo Ufficio Segnaletica Stradale l'emissione di una Ordinanza per l'istituzione della limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate

nel tratto della S.P.57 che si diparte dall'intersezione con la S.S.284 (km 0+00) al km 3+815, ricadente nei territori dei Comuni di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

La limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nel tratto, del tratto della S.P.57 sopra citata è necessaria per le condizioni orografiche e geometriche del tratto di strada che si diparte dall'intersezione con la S.S.284 (km 0+00) all'intersezione con la S.P. 4/II (km 3+815), l'evidenza in alcune parti del tratto considerato di curve strette e carreggiata non idonea per dimensioni al passaggio di mezzi pesanti.

Pertanto è stata emessa l'Ordinanza Dirigenziale n.142 del 21/03/2025 dove per mero errore materiale è stato indicato la chiusura al transito veicolare a tempo indeterminato a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nel tratto della S.P.57 che si diparte dall'intersezione con la S.S. 284 (km 0+00) all'intersezione con la **S.P. 4/II (km 3+815), anziché come correttamente indicato nel piano di segnaletica (Allegato SP57.LT.2025.1) allegato alla stessa Ordinanza al km 3+115.**

Considerato che il passaggio di tali mezzi pesanti compromette la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato, l'Ufficio Segnaletica Stradale nelle more che si eseguano i lavori di manutenzione necessari per ristabilire adeguati livelli di sicurezza del transito veicolare; provvede alla REVOCA dell'Ordinanza Dirigenziale n.142 del 21/03/2025 predisponendo la presente Ordinanza confermando piano di segnaletica (Allegato SP57.LT.2025.1) che prevede le prescrizioni opportune e gli adeguati provvedimenti di regolamentazione del transito al fine di garantire la pubblica incolumità nel tratto di strada provinciale sopracitato, attraverso limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nel tratto della S.P. 57 che si diparte dall'intersezione con la S.S. 284 (km 0+00) al km 3+115, ricadente nei territori dei Comuni di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

Un possibile percorso alternativo è in entrambi i sensi di marcia il seguente: SS 284 e S.P.4/II e viceversa.

VERIFICATO che:

la S.P. 57 si diparte dalla fine del centro abitato di Paternò (nei pressi dell'innesto con la SS 284 e la SP 56/II), a Ragalna, piazza Rocca, ricadente nei territori dei Comuni di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

Che il tratto interessato alla limitazione al transito veicolare a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate della S.P. 57 si diparte dall'intersezione con la S.S. 284 (km 0+00) al km 3+115, ricadente nei territori dei Comuni di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

Il tratto in questione, ricade all'esterno del centro abitato, dei Comuni sopra citati, pertanto ai sensi dell'artt. 4, 5 e 6 del Codice della Strada vigente, le competenze per la prescrizione segnaletica e la collocazione, spettano a questo Ente proprietario.

Con delibera di G.P. n.° 289 del 24/08/2005, la suddetta strada è stata preclassificata come strada di categoria F, per cui le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'art. 79 del Regolamento di attuazione del C.d.S., saranno rispettivamente di 50 e 80 metri.

CONSIDERATO che:

- Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di limitazione al transito lungo il tratto della della S.P. 57 che si diparte dall'intersezione con la S.S. 284 (km 0+00) al km 3+115, ricadente nei territori dei Comuni

di Ragalna (CT) e Paternò (CT).

- in conseguenza delle limitazioni al transito risulta necessario collocare adeguata segnaletica utile alla sicurezza della circolazione.
- gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti, nel tratto di strada in questione, debbono essere legittimati da Ordinanza motivata emessa ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S.
- per i tratti di strade provinciali interessati, ricadenti all'esterno dei centri abitati dei Comuni di Ragalna (CT) e Paternò (CT), delimitato ai sensi dell'art. 4 del C.d.S., l'emissione di tale Ordinanza spetta a questa Città Metropolitana, Ente proprietario della strada, nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettere a) e b) del C.d.S.;

ATTESO che:

- la limitazione al transito è necessaria per consentire, in condizioni di massima sicurezza, il transito stradale e pedonale;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21, 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- **l'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990**

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera *b*), del Codice della Strada vigente:

- **la REVOCA dell'Ordinanza Dirigenziale n.142 del 21/03/2025.**

- **la chiusura al transito veicolare a tempo indeterminato a tutti i veicoli di carico superiore a 3,5 Tonnellate nel tratto della S.P.57 che si diparte dall'intersezione con la S.S. 284 (km 0+00) al km 3+115, ricadente nei territori dei Comuni di Ragalna (CT) e Paternò (CT).**

Un possibile percorso alternativo è in entrambi i sensi di marcia il seguente: SS 284 e S.P.4/II e viceversa.

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella descritta dalla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali dovranno essere conformi allo schema segnaletico previsto nel piano di segnaletica predisposto da questo Ufficio Segnaletica Stradale (Allegato SP57.LT.2025.1) allegato alla presente e saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada.

Adeguata pubblicità al presente provvedimento sarà data mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale, nonché nei consueti modi di diffusione, oltre ad essere pubblicizzato nel sito di

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26/06/2015 n.11.

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio**, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel rispetto dello schema segnaletico previsto alla tavola n. 64 del supplemento alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 226 del 26/09/2002.

I segnali stradali saranno realizzati nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale nonché ai Sindaci dei Comuni di Paternò (CT), Ragalna (CT) e Belpasso (CT) ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S.

La Titolare dell'incarico di EQ n.09

*Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
Geom. Cinzia Bisicchia*

Istruttore

Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio

GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.